

# TI\_GERICHTE 12.1995.147 vom 7. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.147](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.147)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.147 du 7 septembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.147 del 7 settembre 1995

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Giusta l'art. 181 cpv. 1 CPC d'ufficio o su richiesta di parte, il giudice può stabilire, con ordinanza, che l'udienza preliminare sia limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l'istruttoria della lite. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva e l'eccezione di prescrizione sono eccezioni di merito che possono essere oggetto di un giudizio giusta l'art. 181 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, N. 2 e 4 ad art. 181 CPC). Anche in questa sede la vertenza è limitata a questi temi.

#### E. 1.1

La tassa di giustizia di fr. 1'300.-- e le spese, da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico. (Per il resto, invariato).

### E. 2

Giusta l'art. 61 cpv. 1 CO le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni previste agli art. 41 e segg. CO sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Nel nostro Cantone vige la legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, entrata in vigore il 1° gennaio 1990; relativamente alla responsabilità dei Comuni e dei loro organi la stessa legge è entrata in vigore solo il 1° luglio 1990 (cfr. art. 1 lett. b). Per l'art. 32 cpv. 1 della stessa legge essa si applica agli eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore. Ciò significa in particolare che per gli eventi manifestatisi prima, resta applicabile il Codice delle Obbligazioni (DTF 90 II 274). Nel caso concreto, per il preteso danno causato dalla sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990 -anteriore al 1° luglio 1990-, risultano applicabili gli art. 41 e segg. CO.

#### E. 2.1

La tassa di giustizia riguardante la decisione sull'eccezione di perenzione viene fissata in fr. 300.-- più spese, a carico del Comune di \_\_\_\_\_, che rifonderà all'attore l'importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili. II. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede, per complessivi fr. 600.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ -in ragione di ½ ciascuno- la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente  
Il segretario

### **E. 3**

Giusta l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. Il termine di un anno stabilito dall'art. 60 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria ( DTF 108 Ib 99, consid 1c con rinvii); l'inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa ( DTF 109 II 435 ). Inoltre, la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l'eccezione di prescrizione ( DTF 111 II 58).

### **E. 4**

Nella presente fattispecie il pretore ha accolto l'eccezione di prescrizione. L'evento determinante, causa del preteso danno complessivo di fr. 27'771.55, è la decisione di sospensione dei lavori dell'11 giugno 1990. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente ( DTF 92 II 4, consid 3), per cui, come nella fattispecie, il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l'ultimo elemento del danno. Contrariamente all'opinione dell'appellante, egli disponeva di elementi sufficienti per fondare e motivare un'azione giudiziaria oltre un anno prima dell'inoltro della petizione. L'appello non affronta la tempestività dell'azione se non per riguardo a una posta del credito, ossia quella dei maggiori costi dei lavori d'impresario. Da questo si deve intendere che le conclusioni del pretore concernenti gli altri aspetti del credito non sono oggetto dell'appello, rispettivamente che -soltanto relativamente ai maggiori costi esposti dalla ditta \_\_\_\_\_ - il danno sarebbe stato conosciuto dal creditore in un tempo conforme alla tempestività della petizione. Su questo punto è giusto dare atto all'appellante che la sola ricezione della liquidazione non può costituire -di per sé- elemento atto a conoscere il preteso danno né lo costituisce la differenza fra la liquidazione, e il preventivo (offerta 22 gennaio 1990 - doc. 13): è infatti circostanza corrente che le liquidazioni superino le offerte, così come già un sommario confronto della documentazione porta a constatare che non v'è identità completa fra le prestazioni previste e quelle eseguite. Ma è altrettanto fuori luogo, come pretende l'appellante, che sia lo stesso creditore a scegliere arbitrariamente il termine per far sorgere la conoscenza del danno, così come ha fatto chiedendo all'impresario \_\_\_\_\_ il rilascio della dichiarazione, doc. G, che reca la data del 29 agosto 1992 ("Mehrkosten wegen Bauverzögerung für 1991"). Disponendo della liquidazione -per altro non contestata- già nell'ottobre del 1991, tanto che provvedeva al suo saldo in valuta 22 ottobre 1991, il creditore avrebbe potuto chiedere immediatamente a \_\_\_\_\_ quale parte della differenza fra liquidazione e offerta dovesse essere fatta risalire al ritardo nel compimento dei lavori: salva indicazione contraria, egli -in data 5 ottobre 1991- non conosceva il proprio danno, ma gli elementi che gli permettevano di ottenere le precisazioni necessarie per promuovere la causa. Orbene, al proposito non si conoscono passi intrapresi dall'appellante in tal senso prima dell'agosto 1992 (test \_\_\_\_\_), né egli sostiene l'esistenza di momenti oggettivi che l'abbiano impedito di ottenere più tempestivamente le

informazioni avute soltanto a fine agosto 1992. Sta di fatto che la sua diligenza è messa in causa poiché sulla base della liquidazione egli avrebbe potuto ottenere subito, ovvero entro fine anno (1991) un esposto analogo al doc. G: che poi il teste \_\_\_\_\_ abbia alluso all'inesattezza di quei dati poco importa, non potendosi pretendere una calcolazione esatta del danno ( DTF 111 II 57). Né é di rilevanza alcuna che lo stesso Schmid avrebbe avvertito l'appellante "degli aumenti che sarebbero intervenuti", senza poterli tuttavia quantificare, poiché l'avvertimento dev'essere fatto risalire a un tempo precedente la fine dei lavori e non può coincidere con l'emanazione della liquidazione, a meno di non poterli attribuire significato alcuno. Per questi motivi la conclusione del pretore sulla prescrizione del credito deve essere condivisa. Inammissibile in questa sede -in virtù dell'art. 321 CPC- è poi il fatto nuovo secondo cui, solo nel corso della procedura, l'appellante avrebbe saputo con esattezza chi fossero i responsabili del danno. A prescindere dall'insostenibile sillogismo proposto, si oppone alla censura la norma procedurale citata, poiché mai prima d'ora il signor \_\_\_\_\_ ha sostenuto qualcosa di simile.

## **E. 5**

Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Quando la fattispecie costituisce un'infrazione, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica alla responsabilità del diritto civile anche se l'inchiesta penale è stata archiviata o non vi sia stata denuncia ( SJZ 19/1993, 323). Nella presente fattispecie il Pretore -pur senza ricorrere a una vera e propria motivazione- ha respinto a ragione anche la pretesa attorea tendente a ritenere un termine di prescrizione di 10 anni derivante dal diritto penale. Sia in prima sede, sia in appello il signor \_\_\_\_\_ sostiene che il sindaco e il segretario comunale di \_\_\_\_\_ avrebbero agito in modo conforme alla fattispecie dell'art. 312 CP. Secondo quella norma i membri di un'autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Secondo l'appellante l'abuso di potere si concretizzerebbe nell'aver preso una decisione di sospensione dei lavori al di fuori delle proprie competenze poiché in materia edilizia -fuori dalle zone edificabili- ogni potere è riservato all'autorità cantonale. Orbene, a prescindere dal fatto a sapere se il preteso errore di competenza (cfr. petizione) -per altro rimediato spontaneamente dal Comune con decisione 5 ottobre 1990, -esista o no, al comportamento dei convenuti manca, seppure a livello di indizi, il presupposto soggettivo dell'intenzionalità di arrecare un pregiudizio (materiale o ideale) all'attore: egli non ha infatti saputo rendere nemmeno verosimile che i convenuti sapessero e volessero nuocergli (cfr. Stratenwerth G. , Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil 2, ed. 4, § 56, N. 11 e 12). Non vi fosse l'esigenza di tale presupposto, qualsiasi ordine errato di un'autorità amministrativa o giudiziaria potrebbe costituire senz'altro un abuso di potere e comportare conseguenze penali per i membri o i titolari dell'autorità agente. Ma dalle conclusioni (per altro solo a titolo abbondanziale) in poi, quindi anche in questa sede, l'appellante si spinge a intravedere elementi di carattere penale nei fatti descritti, perché la decisione municipale sarebbe stata presa senza verbalizzazione, ciò che ne comporterebbe la nullità, e perché la stessa non sarebbe stata preceduta da sopralluogo: quasi che il rispetto della procedura di formazione interna della volontà del Municipio potesse conferire rilievo penale al merito della decisione. L'unico presupposto di diritto penale cui invece accenna l'appellante è quello soggettivo, sostenendo che i convenuti avrebbero commesso un atto di ritorsione nei confronti di un cittadino "scomodo". I motivi di tutto questo restano ignoti al giudice, onde

non v'è motivo di dar seguito alla censura.

#### **E. 6**

Il pretore non ha trattato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, oggetto della discussione in questo stadio del processo e riservata alla decisione in limine litis (cfr. verbale 26 maggio 1994 e allegati conclusionali di entrambe le parti). A titolo abbondanziale vale la pena di evidenziare che la petizione va respinta anche -e ancor prima- per l'accoglimento di questa eccezione di merito, almeno nei confronti del convenuto \_\_\_\_\_, segretario comunale. Infatti, la decisione di sospendere i lavori (doc. A) è indubabilmente stata presa dal Municipio di \_\_\_\_\_, formato allora di tre persone, i signori: \_\_\_\_\_, sindaco, nonché \_\_\_\_\_, vicesindaco, e \_\_\_\_\_ (teste \_\_\_\_\_). La loro decisione, presa in riunione oppure seguendo altra via, formalmente fors'anche censurabile, configura una decisione dell'esecutivo comunale. Ogni sua decisione emana dal collegio laddove vale come decisione collegiale il voto della maggioranza (Schwarzenbach H.R., Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, ed. 9, p. 233). Il segretario comunale non fa parte del Municipio e non è organo del Comune. Le sue competenze infatti sono limitate a quelle descritte agli art. 137 e 138 LOC. Non è possibile negare al segretario comunale un ruolo preponderante nell'assolvimento dei compiti legati all'amministrazione Comunale, ma tale suo ruolo centrale non può, in diritto, essere confuso con le competenze riservate dalla legge agli organi Comunali. Né la sua firma apposta, accanto a quella del sindaco, su tutti gli atti del Comune, ha altro significato, se non quello di attestare e certificare gli stessi, conferendo loro il crisma dell'ufficialità (Ratti, op. cit., p. 1206). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da \_\_\_\_\_ dev'essere pertanto accolta.

#### **E. 7**

Giusta l'art. 148 cpv. 1 e 2 CPC, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili, salvo che vi sia una reciproca soccombenza o altri giusti motivi che possano giustificare un'altra chiave di ripartizione. Nel caso concreto i dispositivi su tassa di giustizia e ripetibili presentano invero una inspiegabile sproporzione dei rispettivi oneri che il pretore non ha ritenuto di giustificare. Tuttavia non è possibile riformare la sentenza impugnata per quanto riguarda gli obblighi del Comune di \_\_\_\_\_ nei confronti dello Stato, poiché il merito di quella decisione sulla riconvenzionale è ormai definitivo e l'attore non ha alcun interesse per lamentarsi dell'entità della tassa di giustizia caricata a controparte. Possono per contro essere rettificcate le ripetibili dovute dal Comune all'attore che -al limite minimo della TOA- si fissano in fr. 1'200.-- (art.

#### **E. 9**

TOA), tenuto conto che il valore di causa determinante è quello della petizione per quanto rivolta al Comune (fr. 15'000.-- ca.). Possono inoltre essere ridotte, a dipendenza del valore litigioso le tasse caricate all'attore nel dispositivo 1.1. Tale, parziale accoglimento dell'appello non giustifica una ripartizione delle spese di questa sede. Per questi motivi, Richiamati gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia I. L'appello di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza, immutati gli altri dispositivi, la sentenza 6 aprile 1995 del pretore di Vallemaggia è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.